



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

2/2022 SOVRAINDEBITAMENTO – piano del Consumatore

Il Giudice delegato Dott. Marino Ferrari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.6.2022, esaminati gli atti, sentite le parti;

rilevato che in data 18.2.2022 è stato depositato “*Piano del consumatore – Procedura familiare Ex artt 7, 7 bis, 8 e segg. L. 3/2012*” nell'interesse di:

BARBERIS JAN, nato il 09.08.1982 a SIEMIANOWICE (POLONIA) e residente a Genova, Via Branega 79/7 c.f. BRB JNA 82M09 Z127U, e SANGINETO CRISTINA, nata a Genova il 04.07.1984 e residente in Genova, via Branega 79/7 c.f. SNG CST 84L44 D969I, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Colonello;

rilevato che i proponenti hanno, in via subordinata, chiesto di essere ammessi alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;

vista la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del Dott. Marco Marra, nominato Organismo per la composizione della Crisi ex art. 15 L. 3/2012 con provvedimento in data 9.12.2020;

rilevato che:

- con decreto del 24.2.2022 è stata fissata udienza al 12.4.2022 e disposta la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori almeno 30 gg prima della predetta udienza;
- all'udienza del 12.4.2022 l'OCC Dott. Marra ha depositato le osservazioni e contestazioni al piano presentate dai creditori Puppo Marco, BNL S.P.A. e BANCA SISTEMA s.p.a.; parte proponente replicava a tali osservazioni;
- con provvedimento del 21.4.2022 questo G.D. ha disposto che “*l'Organismo di Composizione della Crisi, mediante relazione integrativa da depositarsi entro il 20.5.2022: - risponda in modo specifico alle osservazioni depositate dai creditori BNL, Puppo Mario e Banca Sistema; - esprima la propria motivata valutazione sul fatto che gli istituti bancari sopra indicati abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore Barberis; - con riferimento alla*



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

*domanda subordinata di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 indichi per ciascun debitore e complessivamente per il nucleo familiare i limiti di cui al comma 5 lettera b) del predetto articolo?;*

- in data 20.5.2022 l'OCC ha depositato relazione integrativa, in relazione alla quale i creditori Puppo Marco e Banca Sistema s.p.a. hanno depositato ulteriori osservazioni;
- all'udienza del 7.6.2022 parte proponente ha insistito per l'omologa del piano e i creditori Puppo Marco e BNL s.p.a. si sono opposti;

ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 7 bis L. 3/2012 i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando, come nella fattispecie in esame, i coniugi proponenti, siano conviventi;
- la proposta di piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 *bis* della L. 3/2012;
- i proponenti versano in stato di sovraindebitamento, sono qualificabili come consumatori, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, lettere a), b) L. 3/2012, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012 e non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non risulta che i proponenti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 c. 3 lett. d ter) e che abbiano compiuto atti di frode nei confronti dei creditori; in particolare, con riguardo alla colpa grave prospettata dal creditore Puppo Marco, l'OCC, dopo avere evidenziato nella relazione particolareggiata allegata al piano che *“a seguito della nascita del primo figlio (nel corso dell'anno 2012), le risorse reddituali annue non fossero più in grado di adeguatamente coprire i costi per il sostentamento della famiglia, quanto meno fino all'anno 2016. Nel periodo 2012-2015, infatti, si è generato un deficit (potenziale)*



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

*finanziario di Euro 32.359,84, pari alla somma degli importi evidenziati in verde nella tabella qui di seguito riportata ... Tale valore indica che la famiglia Sangineto-Barberis non era in grado, in assenza di sacrifici economici ovvero per il tramite dell'incremento dell'indebitamento, di coprire integralmente le spese (medie ISTAT) necessarie per il mantenimento familiare, circostanza (l'incremento dell'indebitamento) che si è venuta puntualmente a manifestare dall'anno 2016. Da tale data, infatti, si assiste ad un rapido (e costante) incremento delle posizioni debitorie facenti capo al nucleo familiare degli istanti. Il deficit finanziario (anche se potenziale) generatosi nel periodo precedente, nonché lo stesso aumento monetario dei redditi intercorso nell'anno 2016, hanno chiaramente contribuito all'incremento della propensione al rischio da parte del nucleo familiare in punto di "finanziamenti"/"accesso al mercato del credito", potendosi presumere altresì come taluni spese "rimandate" negli anni prossimi alla nascita del primo figlio, siano state poi di fatto sostenute (si evidenzia un incremento dei debiti in ragione di Euro 16.969,81 nel corso del 2017 e di Euro 9.994,00 nel corso del 2018) ... L'elevato incremento delle posizioni debitorie (rendendole di fatto non più sostenibili) è comunque intercorso nel periodo 2020-2021 per effetto (sulla base della documentazione reperita, il cui dettaglio verrà meglio illustrato nei paragrafi all'uopo dedicati) del contenzioso con l'ex proprietario dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, nonché, parzialmente, in seguito al rinnovo del prestito con cessione del quinto già comunque stipulato dal Sig. Barberis nel corso del 2018 (non avendo con esso pertanto il Sig. Barberis reperito sufficiente nuova liquidità). All'esito di quanto sopra, la situazione debitoria, anche in vista della nascita del secondo figlio nel corso del 2021, non è più risultata sostenibile", nella relazione integrativa ha precisato "come (alle pagg. 20-24 della relazione particolareggiata) abbia provveduto a ricostruire l'iter storico di formazione del debito oggi sussistente, identificando, a partire dalla nascita del primo figlio, un costante incremento delle posizioni debitorie. Tale analisi si concludeva affermando come l'incapacità definitiva di adempiere fosse stata causata dal contenzioso con il Sig. Puppo (attribuendo a tale posizione debitoria la caratteristica della c.d. "goccia che ha fatto traboccare il vaso"), atteso, soprattutto, la "prossima" (all'epoca) nascita del*



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

*secondo figlio. E' con tale accezione che lo scrivente attribuiva preponderante peso al contenzioso con il sig. Puppo nella definitiva manifestazione dell'impossibilità di adempiere, venutasi chiaramente a determinare progressivamente nel tempo. Infine, nel richiamare le argomentazioni già in precedenza formulate in punto di "meritevolezza", lo scrivente evidenzia come, dalla documentazione complessivamente collezionata, non siano emersi fatti connotati da dolo, malafede e/o comunque volti a frodare i creditori (indipendentemente dalla sensazione avvertita dal singolo creditore, come nel caso di specie) ... Si ribadisce, comunque, come la nascita del secondo figlio sia, di fatto, la principale causa alla base dell'incapacità di adempimento", concludendo che la proposta di piano in esame sia "comunque preferibile rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio (certamente sotto l'aspetto temporale e di grado di assunzione del rischio). Le contestazioni formulate dai creditori BNL S.p.A., Banca Sistema e Sig. Marco Puppo sono infatti, nel loro complesso, finalizzate a sostenere (a loro avviso) la sussistenza di elementi di dolo, malafede e frode. Quanto sopra argomentato, come già più volte rimarcato dallo scrivente, risulta eccessivo, non sussistendo comunque elementi concreti (salve le personalistiche ricostruzioni dei fatti dei creditori) a loro sostegno";*

- l'art. 9, comma 3-bis.2 legge 3/2012 prevede che l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore; l'art. 9, comma 3-bis, lettera e) prevede poi una disposizione analoga in tema di proposta formulata dal consumatore, onerando l'OCC di indicare nella propria relazione se *"ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile"*; l'art. 12, comma 3-ter, in conseguenza del predetto accertamento, stabilisce che *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non*



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

*può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”;* l’art. 124-bis, comma 1, D.Lgs 1.09.1993, n. 385 (c.d. “Testo Unico Bancario”), dispone che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente;

- nella relazione integrativa depositata in data 20.5.2022 il Dott. Marra ha evidenziato con riguardo ai finanziamenti erogati da B.N.L. s.p.a. e Banca Sistema s.p.a., che si oppongono alla omologa, quanto segue: “... *i crediti vantati da BNL S.p.A. nei confronti del Sig. Barberis non sono stati inseriti nell’analisi esposta in sede di relazione particolareggiata (e sopra riproposta), non avendo l’Istituto di Credito fornito alcuna documentazione utile a tale fine. Nello specifico, a seguito di espressa richiesta dello scrivente avanzata nei confronti dell’Istituto BNL S.p.A., nella quale si richiedevano le seguenti precisazioni: “con riferimento al prestino personale n. 679768 rilevo come, dai documenti reperiti, è unicamente possibile comprendere che, in data 28/3/2012, è stato girocontato (a sofferenza) l’importo residuo (capitale e rate insolute). Da tale data sono stati poi unicamente calcolati gli interessi moratori via via maturandi. Ciò premesso, avrei per contro necessità altresì dell’originario piano di ammortamento ed eventualmente del contratto di finanziamento.”*, l’Avv. Monica Bonzi (per conto di BNL S.p.A.), evidenziava che (già allegato 23 alla relazione particolareggiata): “la Banca mi ha appena comunicato di non avere, almeno allo stato, reperito il contratto di finanziamento né il piano di ammortamento. Ovviamente continueranno a cercare, ma non so con quale esito. Come da Lei correttamente rilevato la posizione è stata passata a sofferenza su conto c.d. “creso” e quindi girocontato su tale conto l’importo dovuto per capitale residuo e rate insolute. Se e quando la Banca mi farà avere documentazione utile (di cui ho, ovviamente, sollecitato la ulteriore ricerca) sarà mia cura aggiornarla.”. Nient’altro perveniva allo scrivente in merito al contratto di finanziamento, neanche in sede di



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

*osservazioni/contestazioni formulate dallo stesso creditore. Nell'impossibilità di esprimere considerazioni in ordine alle valutazioni del merito creditizio, lo scrivente concludeva (e conclude) affermando che il test di verifica circa il merito creditizio non possa ritenersi superato per quanto concerne l'Istituto BNL S.p.A. ... le stesse considerazioni esposte dal creditore Figenpa/Banca Sistema in sede di contestazioni/osservazioni alla proposta consentono di modificare (ovvero meglio calibrare) i risultati cui lo scrivente era originariamente pervenuto. Nelle proprie osservazioni/contestazioni, il l'Istituto Figenpa/Banca Sistema dichiara infatti quanto segue: "Il finanziamento erogato da Figenpa, dunque, risultava del tutto sostenibile rispetto alla situazione reddituale del signor BARBERIS. Se dalle dichiarazioni rilasciate dal debitore e dalla documentazione acquisita in fase istruttoria fosse emersa una situazione differente - come quella rappresentata nella relazione del Gestore della Crisi - Figenpa non avrebbe di certo accolto la domanda di finanziamento del signor BARBERIS.". In pratica, il creditore sostiene che, fatte salve le dichiarazioni direttamente rese dal Sig. Barberis al momento dell'erogazione del credito, nel caso in cui fosse stato a conoscenza dell'effettiva esposizione debitoria del Sig. Barberis (nel suo complesso), il contratto di finanziamento non sarebbe stato concluso. Ciò premesso: • l'istituto di credito era chiaramente consapevole dell'esistenza di un ulteriore finanziamento (con cessione del quinto dello stipendio) erogato da Finitalia (in quanto direttamente verificabile dalle buste paga); • inoltre, tramite semplice accesso alla Centrale Rischi detenuta dalla Banca d'Italia (banale verifica da effettuare ai sensi dell'art. 124 TUB), avrebbe potuto agevolmente prendere contezza circa l'esistenza di posizioni in sofferenza verso l'Istituto BNL già a partire dall'anno 2015 ...Il test di cui alla lettera e) dell'art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012 condurrebbe pertanto ad una valutazione negativa in ordine alle verifiche che l'Istituto qui in esame avrebbe dovuto svolgere al fine della concessione del credito (come del resto dallo stesso ammesso)";*

- da quanto precede consegue l'inammissibilità delle opposizioni proposte da BNL s.p.a. e Banca Sistema s.p.a.;



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

- nella citata relazione integrativa l'OCC ha, comunque, risposto in modo analitico e congruamente motivato alle contestazioni formulate da tali creditori (v. pagine 14-32);
- con riguardo alle restanti osservazioni formulate dal creditore Puppo, nella medesima relazione integrativa il Dott. Marra ha, inoltre, precisato che *“In merito all'importo indicato a titolo di “spese per il mantenimento” familiare occorre formulare alcune precisazioni, necessarie per meglio contestualizzarlo nella proposta formulata. L'importo di Euro 2.600,00, infatti, si compone anche delle seguenti voci: - Euro 426,00, riferibile al rimborso del prestito erogato dal Fondo Antiusura che, in caso di liquidazione del patrimonio, non sussisterebbe. Sul punto occorre precisare che l'intervento del Fondo garantirebbe, ceteris paribus, una migliore soddisfazione dei creditori quantomeno in termini di tempistiche e di garanzie di adempimento (il Fondo Antiusura, di fatto, si accolla il principale rischio della proposta); - Euro 150,00, riferibile ad un ipotetico fondo imprevisti e pertanto, avendo i debitori offerto il proprio reddito, non sempre riscontrabile; - Euro 520,00, riferibile al canone di locazione ed alle spese di amministrazione. Si tratta di spese, allo stato attuale, definibili “rigide” in quanto un eventuale tentativo di riduzione delle stesse comporterebbe (dovendosi organizzare traslochi e/o acquisti di mobili) un eccessivo esborso finanziario non economicamente giustificabile in ragione della durata temporale del piano proposto e/o della liquidazione del patrimonio (4 anni, in assenza di asset da liquidare). Al netto degli importi di cui sopra, pertanto, le spese per il mantenimento familiare si ridurrebbero ad Euro 1.504,00. L'importo di Euro 1.581,33 indicato dal creditore si riferisce, per contro, alla soglia di povertà assoluta riferibile ad un nucleo familiare speculare a quello dei debitori. Ed è proprio tale ultimo raffronto (oltre a quelli che verranno comunque illustrati nell'apposito paragrafo della presente) che rende, ad avviso dello scrivente, la determinazione delle spese necessarie per il mantenimento familiare (nei termini indicati in proposta) compatibili con un decoroso stile di vita (anche ai sensi dell'art. 14 ter, co. 3, lett. d, L. 3/2012”;*



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

- come si è visto essere attestato dall'OCC, l'alternativa liquidatoria non appare più soddisfacente rispetto alla proposta di piano;
- ai sensi dell'art. 8 comma 1-bis L. 3/2012, *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno”*;

visto l'art. 12 *bis* L. 3/2012;

### OMOLOGA

il piano del consumatore, proposto in data in data 18.2.2022 nell'interesse di:

BARBERIS JAN, c.f. BRB JNA 82M09 Z127U, e SANGINETO CRISTINA, c.f. SNG CST 84L44;

### DICHIARA

l'inefficacia dei seguenti contratti di finanziamento con trattenuta dello stipendio:

- 1) BANCA SISTEMA SPA in qualità di società incaricata alla gestione del credito  
Contratto di finanziamento n° 279530 sottoscritto in data 30 aprile 2020 tra Figenpa S.p.A. e Jan Barberis;
- 2) FINITALIA SPA  
Contratto di finanziamento personale n° 467177 sottoscritto in data 2 marzo 2017 tra Finitalia S.p.A. e Jan Barberis
- 3) SANTANDER CONSUMER BANK SPA  
Contratto di “prestito rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione” n° 20063206 sottoscritto in data 22 marzo 2018 tra Santander Consumer Bank S.p.A. e Cristina Sangineto

e, per l'effetto, che non possono essere proseguiti i versamenti da essi previsti;

### DISPONE

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

### DISPONE



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

che il presente decreto venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;

### RIBADISCE

che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;

che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;

### DISPONE

che, a cura del professionista nominato OCC e a spese del ricorrente, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Genova, 13.6.2022

IL GIUDICE

Dott. Marino Ferrari